

Cass. civ., Sez. lavoro, 14/06/2006, n.13718

La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante la disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle qualifiche identificate successivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non può dirsi incisa dal sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici NEP già inquadrati nella VII qualifica funzionale si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (con correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova disciplina introdotta per effetto del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono da ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dall'art. 40, comma terzo, del suddetto d. lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che era incorsa in errore di diritto avendo ritenuto che la dirigenza di ufficio NEP desse luogo allo svolgimento di mansioni superiori all'inquadramento riconosciuto dall'amministrazione fino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo, nonché in vizio della motivazione nella parte in cui si era considerato che le mansioni superiori fossero state esercitate sulla base delle clausole del detto contratto). (Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 1 Maggio 2004)
Cass. civ., Sez. lavoro, 14/06/2006, n.13718

PARTI IN CAUSA

Ministero della Giustizia C. T.O.

FONTE

Mass. Giur. It., 2006

CED Cassazione, 2006

Cass. civ., Sez. V, 03/04/2006, n.7800

In tema d'imposte sui redditi, l'indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari dall'art. 133 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove ha sede l'ufficio, non costituisce un mero rimborso spese, ma ha natura retributiva, come si evince dal fatto che il suo importo è determinato indipendentemente dalla distanza percorsa, dalla previsione di una maggiorazione in caso di richieste urgenti, dalla previsione di più indennità nel caso in cui l'ufficiale giudiziario compia, nella stessa località e con lo stesso viaggio, più atti del suo ufficio, ma nell'interesse di persone diverse, nonché dall'assoggettamento di tale emolumento ad una tassa del 10 per cento, assolutamente inconcepibile in riferimento ad un puro e semplice rimborso spese. Essa dev'essere pertanto inquadrata tra le indennità di trasferta che, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 413, applicabile "ratione temporis"), concorrono a formare il reddito imponibile, nei limiti indicati dalla medesima disposizione. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Torino, 20 Giugno 2000)

Cass. civ., Sez. V, 03/04/2006, n.7800

FONTE

Mass. Giur. It., 2006

CED Cassazione, 2006

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 09/03/2006, n.557

Va dichiarato inammissibile per nullità della notifica e per violazione dell'articolo 107 del D.P.R. 11 dicembre 1959, n. 1229, il ricorso che risulta notificato - a mezzo del servizio postale - presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, da parte dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Agrigento.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 09/03/2006, n.557

PARTI IN CAUSA

M.R. C. Intendente di Finanza

FONTE

Massima redazionale, 2006

Trib. Milano, Sez. XIII, 16/05/2005

Il compimento di atti di esecuzione da parte di un Ufficiale Giudiziario B3 viene a determinare un vizio di competenza funzionale del soggetto nell'espletamento dell'atto esecutivo. (Fattispecie relativa ad esecuzione per rilascio di bene immobile, in cui il Giudicante - sulla scorta del riportato principio - ha dichiarato la nullità dell'atto di accesso effettuata da un Ufficiale Giudiziario con categoria B3 in luogo di un Ufficiale Giudiziario C1).

Trib. Milano, Sez. XIII, 16/05/2005

PARTI IN CAUSA

Azya Trading Carpet Co. C. Sirio

FONTE

Arch. Locazioni, 2005, 563

Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 23/03/2005, n.6217

Ai sensi degli artt. 106 e 107 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'Ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.

Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 23/03/2005, n.6217

FONTE

Mass. Giur. It., 2005

CED Cassazione, 2005

Cass. civ., Sez. Unite, 10/09/2004, n.18259

L'ufficiale giudiziario risponde a titolo di responsabilità contabile per il tardivo versamento all'erario della tassa dovuta dai privati nella misura del dieci per cento sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta.

Cass. civ., Sez. Unite, 10/09/2004, n.18259

PARTI IN CAUSA

Di Giuseppe C. Procuratore generale pubblico ministero presso la Corte dei conti

FONTE

Foro It., 2006, 3, 1, 885

Cass. civ., Sez. Unite, 10/09/2004, n.18259

L'ufficiale giudiziario risponde a titolo di responsabilità amministrativa del tardivo versamento della tassa sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o le commissioni da lui stesso compiuti.

Cass. civ., Sez. Unite, 10/09/2004, n.18259

PARTI IN CAUSA

Di Giuseppe C. Procuratore generale pubblico ministero presso la Corte dei conti

FONTE

Foro It., 2006, 3, 1, 885

Cass. civ., Sez. V, 02/09/2004, n.17714

In tema di notificazioni, a seguito delle sent. 26 novembre 2002, n. 477 e sent. 23 gennaio 2004, n. 28 della Corte Costituzionale - secondo le quali gli effetti della notificazione per quanto riguarda il notificante devono essere ricollegati "al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'Ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale l'agente postale) sottratta "in toto" al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo" - per evitare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per scadenza del termine all'uopo previsto, occorre provare rigorosamente il momento della consegna dell'atto notificando all'Ufficiale giudiziario. Ne consegue che la certezza della data di consegna dell'atto notificando non si può affidare ad una dichiarazione di parte, né ad una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo ad individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità (quale, nella specie, la mera apposizione di una data con un timbro a datario), ma può configurarsi, ad esempio, attraverso la produzione della ricevuta, rilasciata ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 dall'Ufficiale giudiziario, dell'incarico affidatogli o l'attestazione dello stesso pubblico ufficiale circa la data di ricezione dell'atto medesimo.

Cass. civ., Sez. V, 02/09/2004, n.17714

FONTE

Mass. Giur. It., 2004

Foro Amm. CDS, 2004, 2773

CED Cassazione, 2004

Arch. Giur. Circolaz., 2005, 995

Cons. Stato, Sez. IV, 07/03/2001, n.1314

La disposizione dell'art. 76 comma 6, d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, che prevede il diritto dell'ufficiale giudiziario alla riammissione in servizio ed al trattamento economico previsto dal precedente art. 75, si applica solo alle ipotesi di revoca, di cessazione della sospensione cautelare o di estinzione del procedimento disciplinare dallo stesso contemplati, cioè alle ipotesi di revoca della misura cautelare conseguenti alla conclusione del procedimento penale "con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato". Pertanto non ne beneficia l'ufficiale giudiziario che, pendente il procedimento penale, sia stato riammesso in servizio non in base ad una revoca, conseguenza di una favorevole conclusione del procedimento penale, bensì esclusivamente per ragioni connesse alle esigenze dell'ufficio di appartenenza e motivato "per l'eccezionale carico di lavoro e per assoluta carenza di personale".

Cons. Stato, Sez. IV, 07/03/2001, n.1314

PARTI IN CAUSA

Valavà C. Min. giust.

FONTE

Foro Amm., 2001, 355

Cass. pen., Sez. VI, 30/04/1998, n.654

Non commette peculato l'ufficiale giudiziario che non provveda a corrispondere all'erario il 95 dell'ammontare complessivo di proventi eccedenti il livello di retribuzione di cui all'art. 155 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e la tassa del 10 sui diritti e le indennità di trasferta, rispetto ai quali obblighi assume la veste di contribuente.

Cass. pen., Sez. VI, 30/04/1998, n.654

PARTI IN CAUSA

Di Giuseppe

FONTE

Cass. Pen., 1999, 1805, nota di BISACCI

Giust. Pen., 1999, II, 445

Cass. pen., Sez. VI, 30/04/1998, n.654

L'art. 154 comma 2 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, prevede a carico delle parti, e non già dell'ufficiale giudiziario, una tassa del 10% sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. Rispetto a tali somme, il pubblico ufficiale assume la veste di esattore, divenendo depositario di "pecunia publica" per conto dell'erario, nei confronti del quale assolve un obbligo solutorio. Egli, pertanto, in caso di appropriazione delle relative somme, risponde del delitto di peculato.

Cass. pen., Sez. VI, 30/04/1998, n.654

PARTI IN CAUSA

Di Giuseppe

FONTE

Giust. Pen., 1999, II, 445

T.A.R. Lazio, Sez. I, 30/07/1996, n.1305

Gli ufficiali giudiziari (e gli aiutanti ufficiali giudiziari), nonostante la presenza di una normativa specifica recata dal d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, ai sensi dell'art. 2 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, in quanto qualificabili come personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, rientrano nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto dei ministeri.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 30/07/1996, n.1305

PARTI IN CAUSA

Grilli e altri C. Min. giust. e altri

FONTE

Giur. di Merito, 1997, 126, nota di ANCORA

T.A.R. Lazio, Sez. I, 30/07/1996, n.1305

Ai sensi degli art. 72 e 74 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, le norme disciplinari dettate dal d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 per gli ufficiali giudiziari (e gli aiutanti ufficiali giudiziari) sono abrogate.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 30/07/1996, n.1305

PARTI IN CAUSA

Grilli e altri C. Min. giust. e altri

FONTE

Giur. di Merito, 1997, 126, nota di ANCORA

Cons. Stato, Sez. comm. spec., 21/12/1992, n.299

L'art. 6 l. 12 luglio 1975 n. 322 che, aggiungendo l'art. 176 all'ordinamento degli ufficiali giudiziari di cui al d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, ha esteso ai coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari, non ha modificato il regime pensionistico dei detti coadiutori, che resta regolato dall'art. 1 della l. 27 aprile 1981 n. 167; pertanto, al detto personale non è applicabile la disciplina pensionistica generale vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Cons. Stato, Sez. comm. spec., 21/12/1992, n.299

PARTI IN CAUSA

Min. giust.

FONTE

Cons. Stato, 1994, I, 111

Cass. pen., Sez. VI, 25/06/1991

Commette peculato l'ufficiale giudiziario che ometta o ritardi il versamento della tassa sui diritti e sulle indennità di trasferta - che viene pagata dal privato direttamente in favore dello stato e quindi in nessun momento entra nel suo patrimonio - nonché delle somme relative ai residui di depositi non reclamati dalle parti, giacché la prescrizione opera direttamente in favore dell'erario.

Cass. pen., Sez. VI, 25/06/1991

PARTI IN CAUSA

Corallo

FONTE

Mass. Cass. Pen., 1991, fasc.10, 41

Cons. Stato, Sez. IV, 16/05/1991, n.389

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto inseriti nell'organizzazione dello stato in base ad un atto formale di nomina, sono impiegati civili dello stato e quindi, per quanto non previsto dal loro speciale statuto (d. p. r. 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni), va loro applicato lo statuto generale degli impiegati dello stato, qualora le caratteristiche peculiari dell'attività da essi svolta nella loro qualità non giustifichino un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti statali.

Cons. Stato, Sez. IV, 16/05/1991, n.389

PARTI IN CAUSA

Min. giust. C. Palmeri

FONTE

Cons. Stato, 1991, I, 867

Cass. civ., 06/02/1984, n.887

Non costituisce rapporto d'impiego pubblico quello tra i presentatori di titoli di credito per l'elevazione del protesto ed il notaio o l'ufficiale giudiziario richiedente la suddetta attività, la quale non scaturisce da un idoneo atto di nomina e non è riferibile ad un'apparato organizzativo, cui sia rimessa un'indefettibile funzione amministrativa ma attiene alla tutela della fede pubblica per un interesse privato, in relazione alla quale il presentatore è equiparato penalmente al pubblico ufficiale; conseguentemente, le controversie per i compensi dovuti dal notaio o ufficiale giudiziario sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

Cass. civ., 06/02/1984, n.887

PARTI IN CAUSA

Valentino C. Volpe

FONTE

Giur. It., 1984, I,1, 1404

Giust. Civ., 1984, I, 1050

Riv. Notar., 1984, 388

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Conformi

Cass. civ., 06/02/1984, 888